



41757/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/09/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - SENTENZA
N. 2426/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 21253/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE nei confronti di:

GIP TRIBUNALE PALERMO

con l'ordinanza n. 1030/2014 GIP TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, del 06/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

~~Udit i difensor Avv.;~~

Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Gialanella, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la dichiarazione della competenze del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

Rileva

1. – Con ordinanza deliberata e depositata il 13 gennaio 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, deliberando sulla richiesta formulata il 9 gennaio 2014 di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti degli ignoti autori del furto aggravato commesso in Bagheria e accertato il 24 maggio 2010, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a' sensi dell'articolo 22, comma 1, cod. proc. pen., declinando a favore il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese la competenza a provvedere.

Il giudice per le indagini preliminari ha motivato che, dal 13 settembre 2013, per effetto del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante *Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, il comune di Bagheria, già compreso nel circondario di Palermo, era stato incluso nel circondario di Termini Imerese; sicché competeva deliberare sulla archiviazione al Tribunale ordinario di quel circondario sulla archiviazione del procedimento per reato commesso nella relativa circoscrizione.

2. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese, investito della richiesta dal Pubblico Ministero presso il proprio ufficio, con ordinanza deliberata e depositata il 6 maggio 2014, ha proposto conflitto negativo, improprio di competenza, postulando la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo.



Il giudice proponente ha osservato: il procedimento archiviando è stato iscritto nel registro delle notizie di reato della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo il 1° marzo 2011, anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Pertanto, in base alla norma transitoria, contenuta nell'articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la modificazione dell'assetto territoriale dei circondari di Palermo e di Termini Imerese non ha effetto sulla competenza relativa ai procedimenti pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, *cit.* (13 settembre 2013), e tale deve essere considerato il procedimento in esame, avuto riguardo alla data della acquisizione o della ricezione della notizia di reato (19 gennaio 2011), secondo il criterio stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, *cit.*

3. – Il conflitto negativo, improprio di competenza, ammissibile in rito – entrambi i giudici per le indagini preliminari ricusano contemporaneamente di provvedere sulla richiesta di archiviazione dello stesso procedimento – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari che per primo la ha negata.

Pacifiche sono le questioni relative al *locus commissi delicti*, alla modificazione delle circoscrizioni dei circondari di Palermo e di Termini Imerese, alla data in cui la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo) e alla determinazione del *dies a quo* della pendenza del procedimento.

Orbene, la disposizione di diritto intertemporale di cui all'articolo 9, comma 2-bis – in relazione al richiamato, precedente comma 2-ter – del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (commi introdotti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14), rende la competenza per territorio, relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 set-



tembre 2013, insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari.

Sicché la competenza territoriale deve essere determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti.

Conseguono l'affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo e la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 16 settembre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)



IL PRESIDENTE
(Severo Chieffi)





